



COMUNE DI ROSATE

ORDINANZA N. 04/2010 del 24/06/2010

Oggetto: Integrazione ordinanza 20 maggio 2010 n. 3 misure in ordine alla prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinanze nr. 10 del 26/07/95, nr. 84 del 02/09/98, nr. 25 del 26/07/99, nr. 04 del 02/11/06, nr. 04 del 31/12/2007, nr. 03 del 27/01/2009 e nr. 3 del 20 maggio 2010;

Ritenuto di confermare le premesse della propria ordinanza 20 maggio 2010, nr. 3 consistenti in:

Considerato che continuano ad essere perpetrati sul territorio comunale ed, in particolare nel centro abitato, atti e situazioni :

- * di vandalismo, teppismo, disturbo alla quiete ed all'ordine pubblico nonché di molestia sia in orari diurni che notturni;
- * di danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- * di intralcio alla pubblica viabilità;
- * di alterazione del decoro urbano;

Viste, tra l'altro, le segnalazioni della Polizia Locale e preso atto degli interventi preventivi e repressivi posti in essere dalla stessa;

Considerato inoltre che i predetti atti vengono compiuti anche tramite:

- la violenta e voluta rottura sulle pubbliche vie ed aree nonché in ambiti privati, di bottiglie e boccali contenenti alcolici, superalcolici e bevande similari;
- il "bivaccamento", l'assembramento e la sosta prolungata in spazi pubblici e presso edifici pubblici (piazze, parcheggi, cortili, scalinate, municipio, torre castello, chiese, scuole, ecc.) e privati (cortili, accesso alle abitazioni, ecc);
- gli scritti, i graffiti ed i disegni su muri di edifici pubblici e privati;
- il gioco e l'utilizzo di attrezzi da gioco che possono arrecare danno a persone e cose;

Preso atto che l'attuazione degli atti e dei comportamenti di cui sopra si configurano quali potenziali attività in grado di arrecare danno grave alle persone, al patrimonio pubblico e privato determinando finanche la non fruibilità e lo scadimento della qualità urbana;

Dato atto, inoltre, che la normativa vigente in materia fa esplicito divieto di vendita di bevande alcoliche e/o superalcoliche a persone non aventi la maggiore età e/o i requisiti;

Ritenuto, al fine di evitare gli atti ed i comportamenti di cui sopra, di confermare quanto disposto con le predette proprie ordinanze nr. 10 del 26/07/95, nr. 84 del 02/09/98, nr. 25 del 26/07/99, nr. 04 del 02/11/06, nr. 04 del 31/12/2007 e nr. 03 del 27/01/2009;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- il T.U.L.P.S. , l'art. 650 del codice penale;
- il Decreto Ministro degli Interni 5 agosto 2008, in particolare l'articolo 2 recitante "Interventi del Sindaco".
- la Legge 125/2008, in particolare l'articolo 6 recitante "Modifica del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni competenza statale";

Tutto ciò premesso ad integrazione della propria ordinanza nr. 3 del 20 maggio 2010

ORDINA

al fine di prevenire e sanzionare il perpetrarsi sul territorio comunale ed, in particolare nel centro abitato, di atti e situazioni di vandalismo, teppismo, disturbo alla quiete ed all'ordine pubblico nonché di molestia sia in orari diurni che notturni; di danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato che ne impediscono la fruibilità e che ne determinano lo scadimento della qualità urbana; di intralcio alla pubblica viabilità; di alterazione del decoro urbano;

1) è fatto divieto:

- ai gestori dei pubblici esercizi** di Rosate di rilasciare, dopo le ore 20, bottiglie e/o boccali di vetro e/o materiali equipollenti da asporto contenenti alcolici, superalcolici o bevande similari;
- ai gestori esercenti l'attività di commercio di vicinato e mercatale** in Rosate la vendita di alcolici, superalcolici o bevande similari a persone minorenni e/o non aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- agli avventori ed agli utenti** di consumare, al di fuori degli esercizi pubblici, bevande superalcoliche, alcoliche o similari tramite bottiglie e/o boccali di vetro e/o di materiali equipollenti;
- ai cittadini di:**
 - * bivaccare, assembrarsi, e sostare in spazi pubblici e presso edifici pubblici (piazze, cortili, parcheggi, scalinate, chiese, municipio, torre castello, scuole, ecc.) se non all'uopo deputati e/o preventivamente autorizzati ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia, causanti di atti di vandalismo, teppismo, disturbo alla quiete ed all'ordine pubblico nonché di molestia sia in orari diurni che notturni;
 - * bivaccare, assembrarsi, e sostare in spazi, aree e presso edifici privati (cortili, accesso alle abitazioni, spazi comuni, ecc.) se non autorizzati dagli aventi titolo, causanti di atti di vandalismo, teppismo, disturbo alla quiete ed all'ordine pubblico nonché di molestia sia in orari diurni che notturni;
 - * porre in essere e produrre scritti, graffiti e disegni su muri di edifici pubblici e privati nonché su strutture pubbliche e private;
 - * attuare, in spazi pubblici e presso edifici pubblici giochi ed utilizzare attrezzi da gioco che possono arrecare danno e disturbo a persone nonché danneggiare beni pubblici e privati se non all'uopo deputati

e/o preventivamente autorizzati ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia;

I divieti di cui sopra resteranno in vigore sino alla revoca e/o modifica della presente ordinanza.

Il presente atto costituisce anche prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R.D. 773 del 1931 – T.U.L.P.S., la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione e/o vendita.

Gli inadempienti a quanto ordinato saranno puniti con una sanzione pecuniaria pari a:
€ 500,00 per i gestori di esercizi pubblici, attività di commercio di vicinato e mercatale;
€ 250,00 per gli avventori, gli utenti ed i cittadini.

La Polizia Locale e le Forze di Pubblica Sicurezza, a cui viene recapitato l'atto, sono tenute a far rispettare la presente ordinanza.



Pierluigi Pasi
[Handwritten signature]